



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



**Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50, comma
1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'intervento relativo alla "FORNITURA
DI UNA ATTREZZATURA SERVER PER CALCOLO PARALLELO (CLUSTER)"
nell'ambito del Progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027" - CUP
E63C22003680006**

CAPITOLATO SPECIALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI E PRODUZIONE INDUSTRIALE
allegato al PG/2024/0121546 del 30/09/2024
Firmatari: null



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO	4
ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	5
ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	5
ART. 5 PENALI	6
ART. 6 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'	6
ART. 7 GARANZIA SULLE ATTREZZATURE	7
ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 11 SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA	10
ART. 12 RISOLUZIONE	11
ART. 13 RECESSO	12
ART. 14 SUBAPPALTO	12
ART. 15 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	13
ART. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO	13
ART. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
ART. 18 SPESE CONTRATTUALI	13



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di una macchina in grado di effettuare calcolo numerico allo scopo di svolgere simulazioni di tipo parallelo di alta efficienza (denominata in seguito CLUSTER). Le caratteristiche tecnico-funzionali idonee a soddisfare le esigenze del Dipartimento sono riportate nell'elaborato tecnico allegato alla presente relazione (**AII. 1**), predisposto dalla Commissione Scientifica, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale n. 29 del 28/03/2024, della quale il RUP si è avvalso, ai sensi dell'art. 15, comma 6 del Codice.

L'acquisto di tale attrezzatura per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (in seguito DICMaPI) si rende necessario per l'allestimento del Laboratorio Didattico (LD), previsto nel Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027, e sarà utile per il supporto alle attività didattiche in termini di illustrazione delle metodiche di progettazione di prodotti e di sviluppo di processi.

L'attrezzatura scientifica, oggetto del presente capitolato, dovrà essere fornita completa di tutto il necessario al suo funzionamento. Nella fornitura dovranno essere compresi, ove necessario, tutti i componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato per strumenti della medesima classe, al fine di offrire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze del progetto.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Capitolato, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante.

Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. I sistemi dovranno essere certificati in conformità alle norme vigenti.

La fornitura dovrà essere installata a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato, eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile Unico del Progetto. Sono compresi nella fornitura: il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

Il presente appalto è finanziato nell'ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza per il periodo 2023-2027, come definito nelle note MUR n. 15659 del 28.12.2022 e n. 922 del 24.01.2023 - CUP E63C22003680006

L'appalto è a corpo.

ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti leggi e testi normativi:

- dalle disposizioni dell'Elaborato Tecnico (**All.1**);
- Decreto legislativo n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito "Codice");
- Decreto legislativo n. 50/2016, per le parti ancora in vigore secondo il regime transitorio;
- Decreto-Legge n. 77/2021 e s.m.i.;
- Legge n. 241/1990;
- Norme del Codice civile;
- norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) per il triennio 2024-2026 approvato dal CdA nell'adunanza del 30/01/2024 e pubblicato il 18/03/2024 nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- D.P.R. n. 81 del 2023 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel vigente PIAO (appendice 2.3.D) approvato



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



dal CdA nell'adunanza del 30/01/2024;

- disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura, l'installazione/posa in opera, verifica di conformità ed accettazione delle apparecchiature del presente capitolato dovrà essere eseguita entro e non oltre 40 giorni dalla stipula del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata ex art. 17, comma 8 e 9 del Codice). Il termine è inteso comprendere tutte le attività, non solo la "consegna" delle attrezzature, ma anche l'installazione, la configurazione, l'avvio. Il termine potrà essere prorogato per un massimo di 30 giorni, su richiesta motivata.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura. L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



tecnica, che costituisce obbligazione contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 5 PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART. 6 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità della strumentazione oggetto della fornitura sarà effettuato alla luce delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» e delle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'Allegato II.14 ed è tesa all'accertamento della perfetta funzionalità dell'attrezzatura oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal precedente art. 1 del presente Capitolato e dal relativo allegato.

La verifica di conformità è eseguita in contraddittorio; la procedura è gestita a cura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che potrà avvalersi di personale di supporto.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



La procedura prevede:

- Consegna da parte dell'appaltatore di copia di tutti i documenti di trasporto (DDT);
- Verifica del contenuto dei DDT e della corrispondenza con quanto ordinato;
- Consegna da parte dell'appaltatore e verifica in contraddittorio delle dichiarazioni di conformità D.M. 37/08, ove applicabile;
- Verifica della corretta installazione di tutti i beni;
- Verifica del funzionamento dei beni stessi: è previsto per la verifica un periodo di esercizio pari a 48 ore;
- Verifica della consegna di tutta la documentazione tecnica (sempre in PDF e, per gli eventuali schemi, in formato DWG) e della completezza della stessa;
- Verifica della taratura e del funzionamento della sensoristica installata.

Qualora l'accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per una o più elementi, la ditta sarà tenuta a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inadatti e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

ART. 7 GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita per mesi 12 dalla data della verifica di conformità, salvo il maggior tempo offerto dal concorrente.

Fino alla verifica di conformità, il DICMaPI non è autorizzato all'uso dello strumento. La formazione del personale addetto all'utilizzo della strumentazione e dei software di gestione verrà eseguita dopo la verifica di conformità della strumentazione.

La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione preventiva della strumentazione oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire, e senza alcun costo per l'Amministrazione.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le caratteristiche e modalità indicate all'art. 106 del predetto Codice, per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere emessa e firmata digitalmente, nonché verificabile telematicamente presso l'emittente; in alternativa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



La Stazione Appaltante potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, il CIG e il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione del certificato di regolare esecuzione. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del RUP;
- ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, il competente Ufficio del Dipartimento provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi al DICMaPI, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



con la predetta modalità.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In particolare, l'appaltatore è tenuto:

- a) a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

ART. 11 SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il fornitore è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il fornitore si impegna a fornire il nominativo del responsabile preposto alla sovrintendenza e all'esecuzione dell'appalto.

Il fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o alle strutture esistenti causati dallo svolgimento del presente contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento da responsabilità civili e penali, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti della Stazione Appaltante e del personale da essa preposto al controllo ed alla verifica dell'esecuzione del contratto.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



ART. 12 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 122 del Codice, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 6 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice;
- i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura al momento della verifica di conformità.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



In tutte le ipotesi predette la Stazione Appaltante procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 13 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle forniture regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture fino a quel punto eseguite.

ART. 14 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia. L'offerente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Lo stesso sarà consentito previa autorizzazione scritta del RUP, a seguito delle verifiche di competenza.



DI
C
Ma
PI

Dipartimento
di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale
Università degli Studi
di Napoli Federico II



ART. 15 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatta salva l'ipotesi di modifica soggettiva di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è vietata.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice per le cessioni di crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

ART. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero della Stazione Appaltante da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad essa non imputabile.

ART. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

dott.ssa Emma Di Marino

(f.to digitalmente)